

PROROGA DELLA CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 124 DELLA LEGGE N. 145/2018 E DELL'ART. 18 DEL CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE FL, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UNA DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA A TEMPO INDETERMINATO A FAVORE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2026 AL 31 OTTOBRE 2026.

L'anno 2026 (data della firma digitale)

TRA

La **Provincia di Reggio Emilia**, codice fiscale 00209290352, con sede in Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 59 - rappresentata dal Segretario Generale, nonché Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali, GARUTI ANNA LISA, domiciliata per la carica presso l'Ente medesimo;

E

Il **Comune di Reggio Emilia**, con sede in Reggio nell'Emilia, Piazza C. Prampolini n. 1 - rappresentato da MEDICINA ISABELLA – Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione (giusto provvedimento sindacale n. 85987 del 28/03/2025) domiciliata per la carica presso l'Ente medesimo;

Premesso che:

- con nota prot. n. 20756 del 30/06/2026 veniva sottoscritto apposito accordo fra la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia e la dipendente della Provincia di Reggio Emilia _____ per la gestione operativa di un periodo di utilizzo condiviso, parziale e temporaneo per il periodo dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026, eventualmente prorogabile, per 15 ore a settimana, indicativamente nelle giornate del mercoledì e giovedì da prestarsi presso il Comune di Reggio Emilia;
- con nota in atti al PG n. 28168 del 15/09/2026 (Provincia di Reggio Emilia) e n. 213712 del 15/09/2026 (Comune di Reggio Emilia), il Comune di Reggio richiedeva la proroga dell'utilizzo condiviso, parziale e temporaneo di cui al punto precedente per un ulteriore mese, dal 1° al 31 ottobre 2026, alle medesime condizioni della convenzione attualmente in essere, al fine di dare continuità alle attività connesse alla procedura di affidamento della gestione integrata del patrimonio immobiliare e dei servizi di supporto al funzionamento delle scuole e dei nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia, in capo alla lavoratrice;
- la Provincia di Reggio Emilia autorizzava, con nota in atti al PG n. 28809 del 21/09/2026 (Provincia di Reggio Emilia) e n. 219486 del 22/09/2026 (Comune di Reggio Emilia), la proroga dell'utilizzo condiviso alle condizioni attualmente in essere e confermate nella presente convenzione;
- l'art. 1, comma 124, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*;
- l'art. 18 CCNL Comparto FL Personale non dirigenziale prevede:

“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo

dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo).

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute alle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL 16.11.2022.

- la dipendente interessata ha dato il proprio consenso (agli atti al P.G. della Provincia di Reggio Emilia al n. 28562 del 18/09/2026);

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

La Provincia di Reggio Emilia autorizza la propria dipendente a tempo pieno e indeterminato, Sig.ra _____, con profilo di Istruttore Amministrativo Contabile – Area Istruttori, a svolgere la propria attività presso il Comune di Reggio Emilia.

La dipendente presta il suo consenso e a tal fine, controfirma il presente accordo, dal 1° ottobre 2026 al 31 ottobre 2026, per n. 15 ore settimanali da articolare in due giornate lavorative, indicativamente al mercoledì e giovedì.

Articolo 3

La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è in capo all'Ente Provincia di Reggio Emilia a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio della dipendente autorizzata (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, etc...).

Il servizio prestato presso l'Ente di destinazione è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza. Il rispetto dell'orario presso il Comune di Reggio Emilia da parte della dipendente sarà accertato dallo stesso Ente utilizzatore.

Articolo 4

L'accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi gli enti, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dalla dipendente interessata. La cessazione dell'accordo avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

Articolo 5

Le attività oggetto del presente accordo dovranno svolgersi presso il Comune di Reggio Emilia e in relazione alle esigenze organizzative di entrambi gli enti. Le finalità della collaborazione oggetto del presente accordo sono quelle di garantire la continuità delle attività connesse alla procedura di affidamento della gestione integrata del patrimonio immobiliare e dei servizi di supporto per il funzionamento delle scuole e dei nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia, seguite dalla Sig.ra _____ alle dipendenze del Comune di Reggio Emilia, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con la Provincia di Reggio Emilia.

Articolo 6

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del CCNL 23 febbraio 2026, gli Enti definiscono la ripartizione degli oneri finanziari come segue:

- per l'espletamento delle attività a favore del Comune di Reggio Emilia, per l'intero periodo di validità della convenzione, sarà riconosciuto alla Provincia di Reggio Emilia:

- il rimborso da parte del Comune di Reggio Emilia delle spese relative alla retribuzione stipendiale lorda e alle indennità fisse e continuative lorde (stipendio, indennità di vacanza contrattuale, indennità di comparto) corrisposte alla dipendente inquadrata nell'Area Istruttori presso la Provincia di Reggio Emilia, comprensive degli oneri diretti e riflessi a carico Ente, relativamente alle giornate di assegnazione sulla base delle effettive prestazioni svolte;
- ai sensi del comma 2, art. 11 D. Lgs. n. 446/97, l'IRAP per i compensi relativi alla quota parte di assegnazione resta a carico dell'ente utilizzatore e quindi del Comune di Reggio Emilia;

- il trattamento spettante alla dipendente in ragione di eventuali missioni autorizzate nel periodo di assegnazione sarà totalmente a carico del Comune utilizzatore e da quest'ultimo direttamente erogato alla dipendente;

- per tutte le attività svolte nell'Ente utilizzatore che diano luogo a compensi ulteriori, le prestazioni resteranno a carico dell'Ente che le ha preventivamente autorizzate e per cui vengono effettuate;

- i buoni pasto che la dipendente maturerà durante il periodo di assegnazione verranno erogati direttamente dall'Ente utilizzatore che comunicherà alla Provincia di Reggio Emilia l'importo soggetto a tassazione.

Il rimborso avverrà entro 30 giorni dalla richiesta della Provincia di Reggio Emilia, secondo le modalità e gli importi quantificati dal Servizio competente nel rispetto di quanto sopra specificato.

L'Ente utilizzatore assume l'obbligo di comunicare all'Ente di appartenenza ogni evento che abbia rilevanza sul rapporto di lavoro nonché di assicurare il lavoratore per responsabilità civile verso terzi ed infortuni INAIL per l'orario di servizio prestato presso il proprio Ente.

Articolo 7

Nessuna spesa relativa ai trasferimenti (c.d. trattamento di trasferta) è dovuta dal Comune di Reggio Emilia né dalla Provincia di Reggio Emilia alla dipendente utilizzata, Sig.ra _____ per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione.

Articolo 8

Le Parti convengono che tutte le informazioni e i procedimenti di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto del presente accordo sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati. In tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della *privacy*.

Articolo 9

Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti della dipendente autorizzata, la quale espressamente conferma, controfirmando il presente accordo.

Articolo 10

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di personale non dirigenziale appartenente al comparto "FUNZIONI LOCALI".

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 - tabella allegata al D.P.R. 131/86 - ed è, altresì, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Reggio Emilia, data della firma digitale

Per la Provincia di Reggio Emilia
(Il Segretario Generale e Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali)
Dott. ssa Garuti Anna Lisa

Reggio Emilia, data della firma digitale

Per il Comune di Reggio Emilia
(Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione)
Dott. ssa Medicina Isabella

Reggio Emilia,

Per consenso
(La dipendente)
Sig.ra _____